



Ministero dell'Istruzione e del Merito

ISTITUTO COMPRENSIVO "FILIPPO DE PISIS"

Scuola dell'Infanzia - Primaria - Secondaria di I grado

Via Vittorio Veneto, 54 – 20861 Brugherio (MB)

Tel. 039 2873352/54 – C.F. 94581310151

Cod. Mecc. MBIC8AM00E – Cod Univ. Fatt. UFJXS6

Email: mbic8am00e@istruzione.it PEC: mbic8am00e@pec.istruzione.it

Sito web: www.icdepisis.edu.it

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

AMMISSIONE O NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA:

(DECRETO LEGISLATIVO N.62/2017 E LEGGE N. 150/2024)

La non ammissione secondo il decreto legge n.62/2017 va concepita come costruzione delle condizioni per attivare/riattivare un processo positivo, con tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali.

In linea di principio, si valuta di non ammettere l'alunno alla classe successiva qualora il quadro complessivo rivelasse carenze diffuse o mancanza delle competenze minime idonee alla prosecuzione, nonostante siano stati attivati interventi di recupero e/o sostegno e/o mezzi dispensativi e compensativi. Dal secondo quadrimestre dell'anno scolastico 2024/2025 entra in vigore la legge n.150/2024 nella quale il voto di comportamento non verrà più espresso come giudizio sintetico ma come valutazione in decimi. La valutazione in decimi implicherà la non ammissione alla classe successiva quando uno studente, considerato l'intero percorso annuale, avrà un voto inferiore a 6/10 (sei/decimi) nel secondo quadrimestre.

Riassumendo le leggi citate, si elencano i seguenti prerequisiti affinché un alunno possa essere ammesso alla classe successiva:

A) FREQUENZA DI ALMENO $\frac{3}{4}$ DEL MONTE ORE ANNUALE*

(*Il Collegio Docenti, con delibera, può stabilire eventuali deroghe al limite minimo di frequenza previsto, per casi eccezionali e debitamente documentati, a condizione che la frequenza effettuata dall'alunno/a consenta al Consiglio di Classe di acquisire gli elementi necessari per procedere alla valutazione finale)

B) NON ESSERE INCORSI NELLA SANZIONE DISCIPLINARE CHE IMPLICA L'ESCLUSIONE DALLO SCRUTINIO FINALE*

(*Articolo 4, commi 6 e 9 bis del DPR n.249/1998)

C) NON AVERE, NEL SECONDO QUADRIMESTRE, UNA VALUTAZIONE DECIMALE NEL VOTO DI COMPORTAMENTO INFERIORE A 6/10 (SEI/DECIMI) *

(*Articolo 6, comma 2 bis, Legge n.150 dell'1/10/2024)

Anche in presenza dei suddetti prerequisiti
(come da decreto legislativo n.62/2017 e legge n.150/2024)

il Consiglio di Classe, però, **potrà dibattere una eventuale non ammissione** dell'alunno alla classe successiva, qualora nello scrutinio finale si registrasse la seguente situazione:

- **almeno 4 insufficienze lievi/gravi;**
- **almeno 3 insufficienze gravi (pari a un voto corrispondente a 4/10)**
che siano combinate
con almeno 3 indicatori negativi dei 5 di seguito declinati (ciascuno deciso a
maggioranza dal Consiglio di Classe):

1) INDICATORE DI RIFERIMENTO

- A) *possibilità (in termini di adeguatezza e maturazione complessiva) dell'alunno/a di raggiungere gli obiettivi educativi/formativi nell'anno scolastico successivo*
- B) *non possibilità (in termini di adeguatezza e maturazione complessiva) dell'alunno/a di raggiungere gli obiettivi formativi/educativi nell'anno scolastico successivo*

2) INDICATORE DI RIFERIMENTO

- A) *possibilità dell'alunno/a di colmare, nell'anno scolastico successivo, le lacune nelle materie disciplinari in cui si sono rilevate delle carenze*
- B) *non possibilità dell'alunno/a di colmare, nell'anno scolastico successivo, le lacune nelle materie disciplinari in cui si sono rilevate delle carenze*

3) INDICATORE DI RIFERIMENTO

- A) *impegno dell'alunno/a, nell'anno scolastico concluso, associato alla volontà di migliorare (nelle materie in cui è presente l'insufficienza)*
- B) *scarso/nullo impegno dell'alunno/a, nell'anno scolastico concluso, associato alla non volontà di migliorare (nelle materie in cui è presente l'insufficienza)*

4) INDICATORE DI RIFERIMENTO

- A) *alcuni progressi dell'alunno/a, nell'anno scolastico concluso, rispetto al livello di partenza (nelle discipline in cui è presente l'insufficienza)*
- B) *scarsi o nulli progressi dell'alunno/a, nell'anno scolastico concluso, rispetto al livello di partenza (nelle materie in cui è presente l'insufficienza)*

5) INDICATORE DI RIFERIMENTO

- A) *comportamento generalmente corretto dell'alunno/a nel corso dell'anno scolastico concluso*
- B) *comportamento ripetutamente scorretto dell'alunno/a, nel corso dell'anno scolastico concluso, che abbia generato una sanzione disciplinare di sospensione meno 1 giorno.*

Prendendo atto di siffatta situazione, il Consiglio di Classe potrà deliberare con voto unanime o a maggioranza* la non ammissione di un alunno alla classe successiva.

* Nel caso fosse determinante nella deliberazione di non ammissione il voto dell'insegnante di religione cattolica (per i soli alunni che si avvalgono di tale insegnamento) esso diviene un giudizio motivato e iscritto a verbale.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

AMMISSIONE O NON AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE:

(DECRETO LEGISLATIVO N.62/2017 E LEGGE N.150/2024)

La non ammissione all'Esame di Stato va concepita secondo il decreto legge n.62/2017 come costruzione delle condizioni per attivare/riattivare un processo positivo, con tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali.

In linea di principio, si valuta di non ammettere l'alunno all'esame di Stato conclusivo, qualora il quadro complessivo rivelasse carenze diffuse o mancanza delle competenze minime idonee alla prosecuzione, nonostante siano stati attivati interventi di recupero e/o sostegno e/o mezzi dispensativi e compensativi. Dal secondo quadrimestre dell'anno scolastico 2024/2025 entra in vigore la legge n.150/2024 nella quale il voto di comportamento non verrà più espresso come giudizio sintetico ma come valutazione in decimi. La valutazione in decimi implicherà la non ammissione all'Esame di Stato quando uno studente, considerato il percorso annuale, avrà un voto inferiore a 6/10 (sei/decimi) nel secondo quadrimestre

Riassumendo le leggi citate, si elencano i seguenti prerequisiti affinché un alunno possa essere ammesso all'Esame di stato conclusivo del primo ciclo d'istruzione:

A) FREQUENZA DI ALMENO $\frac{3}{4}$ DEL MONTE ORE ANNUALE*

(*Il Collegio Docenti, con delibera, può stabilire eventuali deroghe al limite minimo di frequenza previsto, per casi eccezionali e debitamente documentati, a condizione che la frequenza effettuata dall'alunno/a consenta al Consiglio di Classe di acquisire gli elementi necessari per procedere alla valutazione finale)

B) NON ESSERE INCORSI NELLA SANZIONE DISCIPLINARE DI ESCLUSIONE DALL' AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO*

(*Articolo 4, commi 6 e 9 bis del DPR n.249/1998)

C) AVER PARTECIPATO, ALLE PROVE NAZIONALI DI ITALIANO, MATEMATICA E INGLESE PREDISPOSTE DALL'INVALSI

**D) NON AVERE, NEL SECONDO QUADRIMESTRE, UNA
VALUTAZIONE DECIMALE NEL VOTO DI
COMPORTAMENTO INFERIORE A 6/10 (SEI/DECIMI)**

(*Articolo 6, comma 2 bis, Legge n.150 dell'1/10/2024)

Anche in presenza dei suddetti prerequisiti
(come da decreto legislativo n.62/2017 e legge n.150/2024)

il Consiglio di Classe, però, **potrà dibattere una eventuale non ammissione** dell'alunno
all'Esame di Stato Conclusivo, qualora nello scrutinio finale si registrasse la seguente situazione:

Voto di ammissione inferiore a 6/10
che sia combinato
con almeno 3 indicatori negativi dei 5 di seguito declinati (ciascuno deciso a
maggioranza dal Consiglio di Classe):

1) INDICATORE DI RIFERIMENTO

- A) *sufficiente acquisizione delle principali competenze di base che consentono all'alunno di affrontare la prova d'esame*
- B) *non sufficiente/scarsa acquisizione delle principali competenze di base che consentono all'alunno di affrontare la prova d'esame*

2) INDICATORE DI RIFERIMENTO

- A) *sufficiente acquisizione di maturità globale che consenta all'alunno di affrontare positivamente il percorso di studio futuro*
- B) *non sufficiente/scarsa acquisizione di maturità globale che consenta all'alunno di affrontare positivamente il percorso di studio futuro*

3) INDICATORE DI RIFERIMENTO

- A) *impegno dell'alunno/a, nell'anno scolastico concluso, associato alla volontà di migliorare (nelle materie in cui è presente l'insufficienza)*
- B) *scarso/nullo impegno dell'alunno/a, nell'anno scolastico concluso, associato alla non volontà di*

migliorare (nelle materie in cui è presente l'insufficienza)

4) INDICATORE DI RIFERIMENTO

*A) alcuni progressi dell'alunno/a, nell'anno scolastico concluso, rispetto al livello di partenza
(nelle discipline in cui è presente l'insufficienza)*

B) scarsi o nulli progressi dell'alunno/a, nell'anno scolastico concluso, rispetto al livello di partenza (nelle materie in cui è presente l'insufficienza)

5) INDICATORE DI RIFERIMENTO

A) comportamento generalmente corretto dell'alunno/a nel corso dell'anno scolastico concluso

B) comportamento ripetutamente scorretto dell'alunno/a, nel corso dell'anno scolastico concluso, che abbia generato una sanzione disciplinare di sospensione di almeno 1 giorno.

Prendendo atto di siffatta situazione, il Consiglio di Classe potrà deliberare con voto unanime o a maggioranza* la non ammissione di un alunno all'esame di Stato conclusivo.

* Nel caso fosse determinante nella deliberazione di non ammissione il voto dell'insegnante di religione cattolica (per i soli alunni che si avvalgono di tale insegnamento) esso diviene un giudizio motivato e iscritto a verbale

